



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Prot. n. **P002/24/AFF** del **11/07/2024**

Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d'uso

CONTRATTO TRA

Fondazione ITS RED ACADEMY – Area Tecnologica Energia in persona del Legale rappresentante Cristiano Perale, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Fondazione, (di seguito per brevità “**Fondazione**”)

E

EXPIN SRL sede PADOVA (PD) in VIA CARLO PISACANE 34 P.IVA 04502850284 in persona del legale rappresentante **CASARIN FILIPPO**, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito per brevità “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE

- La Fondazione, con **atto del RUP n. P003/24** ha affidato la **FORNITURA di APPARECCHIATURE MONITORAGGIO SISMICO** relativamente alle procedure relative al Progetto “POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY” PNRR ex art. 24 del D.L. 13/2023 conv. in L. 41/2023, nell’ambito della Misura 1.5. “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito “PNRR”) finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a **EXPIN SRL**;
- La Fondazione, per il tramite del RUP nominato, ha verificato i requisiti dell’operatore economico ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 e tale esito è risultato positivo;
- **CUP F24D23000730006**
- **CIG del presente Contratto è il seguente: B16CCC9C83**

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione: **richiesta di preventivo all’operatore economico individuato dalla Fondazione e Capitolato Prot. n. 12178 - 15 aprile 2024.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

2. **L'esecuzione del presente contratto è regolata dal Capitolato sopra citato.**

3. Si applicano al presente contratto tutte le norme che regolano l'esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione della fornitura indicata nelle premesse, relativamente alle procedure relative al Progetto "POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY" specificata nella richiesta di preventivo e/o capitolato.

2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere in tutto conformi al Capitolato speciale sopra citato.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è fino al **31/12/2025** decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale è individuato in un compenso di euro **19.900,00€ (diciannovemilanovecento/00) oltre IVA.**

2. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica della corretta esecuzione del contratto da parte della Fondazione contraente e rilascio di certificato di regolare esecuzione, **solo a seguito del quale l'appaltatore potrà emettere fattura elettronica, anche per eventuale anticipazione e/o stati di avanzamento delle attività previa autorizzazione della Fondazione,** con la seguente modalità: saldo entro 60 giorni, previa presentazione di DURC e nuova verifica sul titolare effettivo e sull'insussistenza di conflitto di interesse.

2. L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Fondazione, secondo i dati fiscali inviati dalla stessa e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Di Progetto (CUP) sopra richiamati.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

3. L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Fondazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

4. I termini di pagamento delle fatture emesse con le modalità di cui sopra, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 40% di acconto (stipula di garanzia non richiesta) e saldo a 60 gg dalla consegna/test del sistema secondo le modalità di cui al dlgs 231/2002 e smi.

5. Il pagamento, previo accertamento della Fondazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Fondazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

6. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG e CUP del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Fondazione.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati.

a) **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):**

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

b) **Obblighi specifici del PNRR relativi al conflitto di interesse**

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto della prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. La Fondazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Fondazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Fondazione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i dichiarati alla Fondazione tramite la modulistica fornita.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. La Fondazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Fondazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.
4. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
5. Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Fondazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 10 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Fondazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE

1. La Fondazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

2. La Fondazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

3. Nel caso in cui la Fondazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Fondazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Fondazione per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni.

ARTICOLO 12 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

ARTICOLO 13 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Padova, data di sottoscrizione digitale

Per la Fondazione
Il legale rappresentante

Per l'Appaltatore

Il legale rappresentante



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 11, 13.

L'Appaltatore

Il legale rappresentante
